

ARTICOLO ATTUALMENTE IN VIGORE RELATIVO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

(in rosso le parti che a seguito della modifica verranno eliminate)

ART. 8 – Colture agrarie – Limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per le coltivazioni che riterrà più utile, purché la sua attività non costituisca pericolo o disagio per i vicini e siano rispettate tutte le particolari norme di legge dettate per speciali colture ed, in particolare, rispettando i regolamenti emanati dalla Provincia per la coltivazione del riso e per lo spargimento di fanghi di depurazione in agricoltura.

Nello spargimento di fanghi in agricoltura che dovranno essere collocati nei mesi compresi tra Febbraio e Maggio ad una distanza minima di metri 300 dal centro abitato, interrati obbligatoriamente mediante l'aratura del terreno, nel giorno stesso in cui vengono posti in opera. Ogni distribuzione di biomasse in agricoltura dovrà essere preceduta da notifica conformemente ai disposti Regionali nella quale saranno precisati i fondi oggetto d'intervento ed il giorno nel quale saranno eseguiti i lavori.

La disinfezione/disinfestazione dei pioppeti o degli alberi di alto fusto e **di ogni altra coltura**, dovrà avvenire in giorni privi di ventosità e alla distanza minima di 60 metri dalle abitazioni se le piantagioni sono ubicate a ridosso del centro urbano.

Nelle colture, in particolar modo nello spargimento di diserbanti e/o prodotti chimici dovrà avvenire in giorni privi di ventosità.

SANZIONE ATTUALMENTE IN VIGORE RELATIVA ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE SOPRA INDICATO:

Art. 8 – Colture Agrarie senza rispettare le limitazioni
da €. 75,00 ad €. 500,00